

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”

Pos. AG

Decreto n. 378

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
- VISTO la legge n.210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l' art. 4 che disciplina il Dottorato di ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.327 del 14/6/2012.Pubblicato in G.U. n. 153 del 3 luglio 2012;
- VISTO il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 pubblicato sulla GURI n. 104 del 06.05.2013 concernente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati,
- VISTO il D.R. n.568/2013 relativo al Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca;
- PRESO ATTO della nota MIUR prot.n 436 del 24.03.2014 “Linee Guida per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato” che ha chiarito alcuni aspetti relativi sia allo svolgimento di un'eventuale attività lavorativa da parte dei dottorandi sia all'utilizzo del budget del 10% dell'importo della borsa di studio finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.
- ATTESA la necessità di apportare al Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca di Ateneo le modifiche secondo quanto indicato dalla succitata nota MIUR e precisamente:
- **l'art.19 comma 1** che dispone : *“L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45”*
è integrato come segue :
“L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45. Compete al collegio docenti, per i dottorandi senza borsa, autorizzare o meno il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Compete, altresì, al collegio docenti, per i dottorandi con borsa, autorizzare o meno il dottorando allo svolgimento di eventuali attività retribuite che devono, in ogni caso, essere limitate esclusivamente a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato”;
 - **l'art.14 comma 3** che dispone :
“I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore 10% della borsa medesima.”
è modificato come segue :
“I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato. A

decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore 10% della borsa medesima.”;

- **l'art.15 comma 10** che dispone:

“A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima.”

è modificato come segue:

“A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima”;

RITENUTO

di dover rendere più chiaro ed efficace il testo regolamentare in merito all'erogazione della maggiorazione estero che all' **art.15 comma 8** dispone : *“L'importo della Borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La maggiorazione estero può essere erogata al massimo per diciotto mesi. “ **si rende necessario proporre la seguente integrazione:** “Per il calcolo delle mensilità erogabili, nel caso in cui il periodo di mobilità all'estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: lo studente avrà diritto all'intero mese di maggiorazione estero solo nel caso in cui abbia effettuato 15 gg di permanenza all'estero” ;*

VISTA

la delibera del CDA seduta del 18 aprile 2014 nella quale, oltre all'approvazione di quanto indicato nei precedenti capoversi, è stata deliberata anche la modifica **dell'art.12, comma 9**, così come segue: *“ L'eventuale prova di ammissione può consistere o in una prova scritta o in una o più delle seguenti alternative: a) test riconosciuti a livello internazionale; b) prova a contenuto teorico; c) prova pratica e in un eventuale colloquio nel quale verrà accertata anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.”;*

VISTA

la delibera del SA, seduta del 16.05.2014, relativa all'approvazione della modifica dei sopracitati articoli e precisamente degli artt. 19 comma 1, 14 comma 3, 15 comma 8 e 10 e 12 comma 9 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;

IN ESECUZIONE

di quanto deliberato;

VISTO

il vigente Statuto;

DECRETA

Art 1.) di modificare:

- **l'art.19 comma 1** che dispone :

“L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45”

così come segue :

“L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45. Compete al collegio docenti, per i dottorandi senza borsa, autorizzare o meno il dottorando a svolgere

attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Compete, altresì, al collegio docenti, per i dottorandi con borsa, autorizzare o meno il dottorando allo svolgimento di eventuali attività retribuite che devono, in ogni caso, essere limitate esclusivamente a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato”;

- l'art.14 comma 3 che dispone :

“I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore 10% della borsa medesima.”

così come segue :

“I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore 10% della borsa medesima.”;

- l'art.15 comma 8 dispone :

“L'importo della Borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La maggiorazione estero può essere erogata al massimo per diciotto mesi. “

così come segue

“Per il calcolo delle mensilità erogabili, nel caso in cui il periodo di mobilità all'estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: lo studente avrà diritto all'intero mese di maggiorazione estero solo nel caso in cui abbia effettuato 15 gg di permanenza all'estero”;

- l'art.15 comma 10 che dispone:

“A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima.”

così come segue:

“A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima”;

- l'art.12 comma 9

“L'eventuale prova di ammissione può consistere in una prova scritta in una o più delle seguenti alternative: a) test riconosciuti a livello internazionale; b) prova a contenuto teorico; c) prova pratica e in un eventuale colloquio nel quale verrà accertata anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea;”

così come segue:

“ L'eventuale prova di ammissione può consistere o in una prova scritta o in una o più delle seguenti alternative: a) test riconosciuti a livello internazionale; b) prova a contenuto teorico; c) prova pratica e in un eventuale colloquio nel quale verrà accertata anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.”

Art.2) Il testo del Regolamento è emendato ai sensi dell'art.1 ed è allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

Napoli, 29.05.2014

f.to IL RETTORE
(prof. Claudio Quintano)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210 ed in conformità della legge 240/2010 nonchè del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013

pubblicato sulla GURI n. 104 del 06.05.2013, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, gli obblighi ed i diritti dei dottorandi, le convenzioni istitutive, le modalità di accreditamento e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato.

ART. 2

ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.

2. L'Università istituisce ed organizza i Corsi di dottorato di ricerca, eventualmente anche in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, qualora istituite, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia di ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello.

3. Le Scuole di dottorato, eventualmente istituite, promuovono e organizzano le attività relative ai Corsi di dottorato ad esse afferenti, anche a carattere multidisciplinare ed interdisciplinare, accomunati da un unitario progetto fondativo, in modo da garantire l'unitarietà dei dottorati ed evitare sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.

4. Esse hanno la finalità di coordinare competenze di ricerca e professionali di eccellenza nell'ambito delle discipline che, dal punto di vista scientifico attraverso la convergenza di ricerche aiutino a implementare la formazione attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati. La loro istituzione è determinata dal vigente Statuto di Ateneo. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo seguente organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

5. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

6. I dottorati con sede amministrativa presso l'Università "Parthenope" possono articolarsi in curricula coerenti con le finalità formative del dottorato.

7. Le titolature e gli eventuali curricula devono essere indicati nella proposta presentata dal/dai Dipartimento/i proponente/i. Per ogni curricula si devono prevedere il numero dei posti e delle borse di studio.

8. Ai sensi della normativa vigente possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:

a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;

c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;

d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

e) università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

8. L'Ateneo richiede l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzando apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.M.n.45 dell'8 febbraio 2013. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di seguito specificati.

9. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) la presenza di un collegio del dottorato la cui composizione è espressamente definita dall'art. 8 del presente Regolamento. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale come espressamente disciplinato dal successivo art. 8 del presente Regolamento;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato. Le modalità della disponibilità effettiva delle borse di studio per l'attivazione dei corsi di dottorato vengono disciplinate dall'art.15;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

10. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) del DM n.45/2013, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui innanzi, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10 del D.M. n.45 dell'8 febbraio 2013, fermo restando il rispetto del requisito di cui alla lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

11. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2 comma 2 lettere c) e d) del DM n.45/2013, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

12. Sulla base della propria autonomia, e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Rettore, contestualmente all'emanazione del bando di selezione su proposta di uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

13. Le succitate proposte devono pervenire agli uffici preposti nonchè al Nucleo di valutazione entro il termine indicato dall'art.3 del presente regolamento. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete una pre-verifica dei requisiti previsti dalla normativa e la presentazione di un parere non vincolante agli Organi collegiali dell'Ateneo prima dell'adozione delle relative delibere.

14. Il decreto istitutivo indica per ciascun corso di dottorato

- a) il numero dei posti complessivi e la loro ripartizione tra i curricula, qualora attivati;
- b) la presenza di soggetti convenzionati e la loro eventuale afferenza ad un curriculum, qualora istituiti;
- c) la durata del corso;
- d) i criteri di accesso e la valutazione dei titoli;
- e) la tipologia e le modalità delle prove di selezione;
- f) l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- g) i criteri e le modalità per l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- h) il numero dei posti in soprannumero;
- i) eventuali posti riservati;
- j) eventuali finanziamenti aggiuntivi e le relative forme di attribuzione;
- k) le fonti di finanziamento per le borse di studio e per le altre forme di sostegno;
- l) il numero delle borse di studio ed il loro ammontare così come disposto dall'art.15 ivi inclusi gli assegni di ricerca;
- m) le modalità di svolgimento del concorso e le date di espletamento delle relative prove da svolgersi nel periodo dal 1 al 30 settembre di ogni anno.
- n) nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati, In questo caso i vincitori vengono iscritti al dottorato in corso d'anno ed in soprannumero. Tale iscrizione viene autorizzata con Decreto Rettorale;
- o) nel caso di dottorato denominato "dottorato industriale", di cui all'art. 11 del D.M. n. 45/2013, può essere prevista una riserva di posti ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, in questo caso la durata del corso e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente può essere diverso dalla durata normale del corso di dottorato;
- p) il budget destinato alle "spese di funzionamento" del corso

15. I corsi di dottorato sono attivati, in settori le cui tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti così come disposto dal comma 2 art. 6 del DM 45/2013.

16. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti :

- in autonomia;
- in convenzione con Università di cui almeno una italiana ed enti pubblici o privati italiani o stranieri;
- in consorzio la cui sede amministrativa deve essere un'Università italiana;
- in convenzione tra Università e imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca.

17. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese é pubblicizzato entro il 30 giugno di ogni anno in via telematica sul sito dell'Ateneo nella sezione dedicata, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. Se il bando prevede una quota di posti e borse di studio riservati a assegnisti di ricerca, dipendenti di imprese convenzionate, studenti laureati in università estere, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso,

graduatorie separate. I posti riservati non attribuiti, tranne quelli riservati ai dipendenti delle imprese, possono essere resi disponibili per la procedura ordinaria.

18 Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

19 Il titolo di dottore di ricerca (Ph. D.) viene rilasciato dalla Università sede amministrativa del corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

ART. 3

PROPOSTE DI ISTITUZIONE E DI RINNOVO

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca formulate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Le proposte dovranno contenere:

a) la tipologia di corso che si propone di attivare ai sensi del comma 16 dell'art. 2 del presente regolamento;

b) l'eventuale convenzione con l'Università straniera se il dottorato viene istituito con una Istituzione estera;

c) la precisa denominazione del corso con l'approvazione del/dei Dipartimento/i proponente/i;

d) la denominazione degli eventuali curricula afferenti al corso;

e) il Dipartimento o la struttura che coordina l'attività del Dottorato;

f) la composizione del Collegio dei Docenti ai sensi del successivo art. 8 e con l'indicazione del Coordinatore, che è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Possono altresì afferire al dottorato, oltre la componente obbligatoria prevista al successivo art.8, in misura comunque non superiore al numero dei professori, esperti non appartenenti ai ruoli universitari di comprovata qualificazione nelle discipline oggetto del dottorato;

g) la qualità della ricerca svolta dai membri del collegio docenti;

h) il grado di internazionalizzazione del dottorato;

i) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio economico;

l) attrattività del dottorato;

m) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;

n) sbocchi professionali dei dottori di ricerca;

o) gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso, la previsione di percorsi formativi e la loro durata nel caso in cui il dottorato sia attivato tramite convenzioni con imprese e relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

p) le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca di base e le ore dedicate al tirocinio, ove previsto, svolto anche tramite contratti di apprendistato da stipulare ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 e successive modifiche;

q) l'ambito distinto in settori scientifico disciplinari interessati – aree interessate;

r) il numero dei posti con l'indicazione delle eventuali riserve di posti per cittadini italiani e stranieri in possesso di requisiti specifici di cui ai programmi internazionali di ricerca;

s) l'eventuale riserva di una quota delle borse e/o di altre forme di finanziamento a soggetti che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato;

- t) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero delle borse finanziate dai Dipartimenti, o da soggetti esterni;
- u) il numero dei posti e delle borse di studio per ogni curricula eventualmente istituiti, il numero dei posti in soprannumero e il numero di eventuali riserve;
- v) la tipologia delle prove di accesso, compresa l'indicazione dei titoli valutabili, dei punteggi massimi e minimi da assegnare alla valutazione dei titoli e delle singole prove nonché l'indicazione del punteggio minimo per il quale ogni prova si intenderà superata.

ART.4

DOTTORATI CON SEDE AMMINISTRATIVI PRESSO ALTRO ATENEO

1. Le proposte di adesione da parte di uno o più Dipartimenti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo dovranno essere presentate entro il 31 gennaio e dovranno contenere:

- a) copia della proposta di attivazione o rinnovo del Dottorato predisposta dal soggetto sede amministrativa;
- b) la precisa denominazione del corso;
- c) l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e delle aree interessate;
- d) l'indicazione delle strutture delle Università concorrenti;
- e) l'indicazione dei professori e ricercatori dell'Università che afferiranno al Collegio dei dottorati, il cui numero non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio del totale delle borse richieste all'Università "Parthenope";
- f) l'apporto dell'Università "Parthenope" nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato ed in particolare il numero delle borse di studio da erogare;
- g) ogni altro elemento richiesto dal soggetto sede amministrativa del Dottorato.

ART. 5

POSTI RISERVATI E AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO

1. Per i cittadini extracomunitari è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per difetto. Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere per la borsa di studio, possono chiedere di essere valutati sulla base del proprio curriculum.

A tal fine i candidati, dovranno:

- indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in soprannumero;
- inviare il proprio curriculum.

2. Per i titolari di assegni di ricerca o per coloro che intendano partecipare alla selezione del dottorato ai fini del conferimento di un assegno di ricerca è prevista in alternativa :

- a) l'ammissione in soprannumero per coloro che, sono risultati idonei alle prove di selezione del concorso di dottorato prescelto;
- b) un numero di posti riservati per coloro che sono risultati idonei alle prove di selezione del concorso di dottorato prescelto. In questo caso la durata complessiva dell'assegno fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, deve avere la durata legale del relativo corso.

Il conferimento degli assegni di cui al punto b) contribuisce al computo totale delle borse di studio da erogare da parte del corso di dottorato.

3. Per i dipendenti di imprese convenzionate al "dottorato industriale" è previsto un numero di posti riservati per coloro che sono risultati idonei alle prove di selezione del concorso di dottorato prescelto. In questo caso la durata del corso e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente può essere diverso dalla durata normale del corso di dottorato.

ART.6

DOTTORATO EUROPEO

1. Dopo aver conseguito il titolo con le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento il Collegio Docenti di un corso di dottorato può chiedere il rilascio di un'etichetta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato agli Organi Accademici dell'Ateneo.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, il collegio docenti invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si

richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sottospicificate (definite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea oggi EUA European University Association) relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:

- l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;*
- almeno un membro della commissione esaminatrice dell'esame finale deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;*
- la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;*
- la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un'Università o Istituto di altro paese europeo.*

Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo.

3. La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata con riguardo all'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.

4. Nel caso in cui la richiesta avanzata dal Collegio dei Docenti abbia riguardo all'intero dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

5. Ai dottorandi iscritti al dottorato europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata un'etichetta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato, e sulla pergamena verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo dell'Unione Europea.

ART. 7

DOTTORATO IN CONVENZIONE CON ISTITUZIONI ESTERE

1. L'Università Parthenope al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

La disciplina di un dottorato così istituito, per il suo carattere integrato con un'Università straniera, deve essere adottata per queste sole università, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

2. La formalizzazione di tale proposta deve essere effettuata tramite la stipula di un atto convenzionale approvato di volta in volta dagli Organi Accademici.

3. L'atto convenzionale dovrà comunque contenere :

- il progetto formativo del dottorato;*
- l'apporto scientifico-formativo, organizzativo e finanziario da redigere secondo criteri di reciprocità;*
- il mutuo riconoscimento del titolo o il rilascio di titolo congiunto o il rilascio di titolo multiplo;*
- l'eventuale scambio di studenti finalizzato alla creazione di un'integrazione culturale internazionale;*
- l'eventuale riconoscimento di CFU;*
- il piano finanziario con i costi relativi, anche, alla mobilità docenti-studenti;*
- l'eventuale numero di tutor stranieri dedicati al progetto*
- la durata della convenzione almeno pari alla durata dell'accreditamento*
- la commissione e le modalità di ammissione*
- la commissione finale*

4. L'ammissione all'esame finale viene disciplinato dall'art.21 del presente regolamento

ART. 8

COLLEGIO DEI DOCENTI E COORDINATORE

1. La componente obbligatoria del collegio deve essere formata da almeno 16 docenti di cui non più di un quarto ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

2. I membri del collegio devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

3. Al fine di certificare i predetti requisiti la componente obbligatoria del collegio docenti deve essere in possesso nell'ultimo quinquennio di almeno 5 pubblicazioni a diffusione internazionale, fatte salve le specificità dei singoli settori scientifico-disciplinari.

4. Al fine di garantire qualità e stabilità ai dottorati accreditati, fermi i limiti di composizione previsti dalla normativa nazionale, i collegi dei docenti dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università "Parthenope" debbono presentare i seguenti ulteriori requisiti:

a) per i dottorati attivati in autonomia almeno dodici componenti del Collegio dei docenti devono essere professori ordinari e associati dell'Università "Parthenope" e devono in ogni caso garantire la loro presenza nel collegio per la durata di cinque anni.

b) per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio con Università italiane o straniere, ciascuno degli Atenei nazionali coinvolti deve garantire la presenza nel collegio dei docenti di almeno due propri professori ordinari o associati di ruolo per ogni borsa di studio da esso finanziata;

c) per i dottorati attivati in consorzio tra Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, il collegio dei docenti può essere composto fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Deve essere in ogni caso garantito il requisito della presenza, per ogni Ateneo coinvolto, di almeno due professori ordinari o associati per ciascuna borsa di studio da esso finanziata;

d) nel caso di dottorati attivati in convenzione esclusivamente con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca, la componente obbligatoria del collegio deve essere formata da almeno sedici docenti di cui non più di un quarto ricercatori.

5. Il Coordinatore deve essere un professore di 1^a fascia a tempo pieno o in caso di mancanza o impedimento tale ruolo dovrà essere assunto da un professore di 2^a fascia a tempo pieno.

6. Il Collegio dei Docenti entro il termine di ogni anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal proseguimento del corso; su richiesta dell'amministrazione presenta una relazione al nucleo di valutazione interno al fine della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture sedi di dottorato.

7. I dottorati articolati in curricula istituiscono nel proprio ambito i "consigli di indirizzo" ai quali è affidato il compito di predisporre le relazioni trimestrali sull'attività di studio e ricerca dei dottorandi afferenti al curriculum. Ad ogni consiglio di indirizzo è preposto un responsabile, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza o impedimento, di seconda fascia.

8. Sia il Coordinatore che gli altri componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato della stessa o altra sede universitaria.

9. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

10. Il Collegio dei Docenti entro il 15 novembre di ogni anno verifica che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a tal fine i dottorandi dovranno presentare una relazione dell'attività svolta al collegio stesso. La delibera del collegio docenti relativa al superamento o meno di tale verifica viene

trasmesso al Rettore che con proprio decreto autorizza l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal proseguimento del corso;

11. L'ammissione all'anno successivo per i dottorandi con borsa di studio comporta altresì l'erogazione della borsa di studio.

ART. 9

ACCESSO AI CORSI

1. Ai corsi di dottorato possono accedere senza limitazione di cittadinanza coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo straniero idoneo o da coloro che lo conseguiranno entro il 31 ottobre dello stesso.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Il mancato conseguimento del titolo, in caso di esito positivo della selezione di accesso, comporta la decadenza dall'ammissione al corso.

ART. 10

AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA

1. I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori, ma che risultino utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca possono chiedere, entro la data di inizio del corso l'iscrizione in soprannumero e senza borsa al corso medesimo, nel limite della metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per difetto. L'ammissione al corso avverrà nell'ordine cronologico di presentazione delle domande. I titolari di assegni di ricerca saranno, inoltre, ammessi ai corsi previa delibera del Collegio dei Docenti del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività e previa autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attività presso un altro Ateneo, dell'Università di appartenenza.

ART. 11

BANDO

1. Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventualmente per esami. I contenuti del bando di concorso sono definiti dall'art.2 comma 14.

ART. 12

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VALUTAZIONE

COMPARATIVA DEI CANDIDATI

1. Per partecipare al bando di selezione il candidato dovrà presentare apposita domanda scaricabile dal sito di Ateneo nella sezione dedicata.

2. Con separata domanda presentata contestualmente alla domanda di ammissione al dottorato, il candidato indica se intende concorrere per una o più delle forme di sostegno finanziario specificate nel bando.

3. Le domande di sostegno finanziario sono prese in considerazione solo una volta pubblicata la graduatoria di merito.

4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

5. Nella domanda di selezione va specificato se si intende altresì concorrere per i posti riservati o in soprannumero.

6. La procedura a evidenza pubblica è intesa ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e consiste nella valutazione dei titoli ed eventuali prova scritta e colloquio. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula le prove potranno differenziarsi a seconda del curriculum prescelto. In quest'ultimo caso, si formeranno tante graduatorie distinte a seconda del curriculum per il quale si è presentata la domanda di partecipazione.

7. I titoli valutabili sono definiti dal bando di selezione.

8. Sono titoli valutabili oltre a quelli d'accesso, le pubblicazioni, l'attività di ricerca scientifica e il curriculum vitae.

9. L'eventuale prova di ammissione può consistere o in una prova scritta o in una o più delle seguenti alternative:

- a) test riconosciuti a livello internazionale
- b) prova a contenuto teorico
- c) prova pratica

e in un eventuale colloquio nel quale verrà accertata anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.

10. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

11. Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.

12. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

13. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

14. Al termine delle prove di esame la Commissione formula, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove, la graduatoria di merito che viene approvata con Decreto Rettorale.

15. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula la Commissione formula graduatorie distinte che vengono approvate con decreto Rettorale

16. Nel caso in cui nel corso di dottorato siano state inserite riserve in merito a studenti laureati in università estere, la commissione giudicatrice formula una graduatoria distinta in merito a questi posti. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la procedura ordinaria secondo le modalità indicate nel successivo punto 19.

17. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, purché non sia trascorso più di un mese dall'avvio effettivo dei corsi.

18. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il termine di 7 giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.

19. Per i corsi di dottorato articolati in curricula, nel caso in cui non siano stati attribuiti tutti i posti e/o le borse di studio delle rispettive graduatorie questi ultimi vengono destinati, previa delibera del collegio docenti, agli idonei presenti nelle altre graduatorie.

Entro due giorni dalla chiusura delle iscrizioni al corso di dottorato, il collegio docenti delibera la riassegnazione degli eventuali posti e borse residue dando priorità nell'attribuzione di queste ultime a coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria applicando il principio dello scorrimento.

ART. 13

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

1. Le Commissioni giudicatrici per l'esame concorsuale di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo anche di altri atenei, dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso ed appartenenti al Collegio Docenti.

2. In presenza di corsi di dottorato di ricerca in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o enti di ricerca, italiane o estere, o in presenza di dottorati in cui sono previsti più curricula, la Commissione giudicatrice può essere composta da cinque membri appartenenti al Collegio Docenti.

3. Alle Commissioni giudicatrici possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

4. A tal fine, alla scadenza del bando di concorso, il Collegio dei Docenti, propone in egual numero i nominativi dei membri effettivi della Commissione e dei supplenti.

5. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

6. Il Presidente della Commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel

ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.

7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

8. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

ART. 14

FINANZIAMENTI E LORO UTILIZZAZIONE

1. Analizzate le proposte presentate dal/i dipartimento/i, il Senato Accademico propone annualmente al Consiglio di Amministrazione le risorse necessarie per l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti.

2. Le Borse di studio sono finanziate con:

a) fondi Ministeriali;

b) fondi dell'Ateneo;

c) fondi del/dei Dipartimenti;

d) fondi acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati;

e) fondi derivanti da progetti di ricerca nazionali, internazionali e /o comunitari;

f) donazioni da parte di enti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionale

3. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore 10% della borsa medesima.

4. Le convenzioni e i consorzi di cui all'art. 2 del DM 45/2013 devono essere formalizzati, con durata pari all'accreditamento, in data antecedente all'emanazione del bando di selezione.

5. Gli atti relativi ai finanziamenti delle borse di studio e/o altre fonti di finanziamento di sostegno al o ai corsi dottorato devono essere allegati alla proposta alla proposta di istituzione e/o rinnovo del corso di dottorato.

6. I titolari dei fondi di ricerca relativi a progetti comunitari e internazionali attinenti ai programmi di dottorato possono entro il primo anno di corso, tramite specifiche procedure, destinare borse di studio per il corso di dottorato prescelto. In tal caso il titolare del progetto di ricerca presenta, previa delibera del proprio dipartimento, la proposta di assegnazione di borsa di studio e il relativo bando. Il vincitore di tale selezione viene iscritto in corso d'anno al dottorato in soprannumero. L'importo della borsa di studio deve prevedere anche le spese inerenti alla mobilità, alla maggiorazione estero e all'integrazione del 10% del budget previsto per il dottorando dal secondo anno in poi.

7. Per garantire il corretto funzionamento del corso di dottorato deve essere previsto il budget destinato alle "spese di funzionamento" del corso.

ART. 15

BORSE DI STUDIO

1. L'importo della borsa di studio viene erogato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso da far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo annuo della borsa di studio è determinato con Decreto Ministeriale fermo restando le vigenti disposizioni in materia previdenziale

2. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.

3. Le borse vengono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.

4. *Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate con Decreto Rettorale a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento.*
5. *Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui innanzi.*
6. *Le borse e/o i contratti attribuiti con eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario legati a specifici progetti o aree di ricerca, hanno la stessa durata del corso di dottorato anche se la selezione si è svolta in una data successiva rispetto all'inizio dei corsi a causa del finanziamento.*
7. *Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.*
8. *L'importo della Borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La maggiorazione estero può essere erogata al massimo per diciotto mesi. Per il calcolo delle mensilità erogabili, nel caso in cui il periodo di mobilità all'estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: lo studente avrà diritto all'intero mese di maggiorazione estero solo nel caso in cui abbia effettuato 15 gg di permanenza all'estero.*
9. *La richiesta dell'incremento di cui sopra deve essere trasmessa dal Coordinatore del corso, su delibera del collegio docenti, al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.*
10. *A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima.*
11. *Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.*
12. *La revoca della borsa di studio può avvenire se il dottorando:*
 - a) *non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, in questo caso non è tenuto alla restituzione dei ratei percepiti;*
 - b) *rinuncia alla fruizione della borsa, in questo caso non è tenuto alla restituzione dei ratei percepiti;*
 - c) *ha superato il limite di reddito previsto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in questo caso è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti nell'anno di superamento del reddito;*
 - d) *viene escluso dalla prosecuzione del corso ai sensi del successivo art. 19 comma 16 per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, in questo caso la revoca della borsa comporta l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento stesso.*
13. *La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento di contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia.*
14. *Nel caso in cui anziché la borsa di dottorato sia stato attribuito un contratto di assegno di ricerca esso deve avere la stessa durata della borsa.*
15. *Nel caso di "dottorato industriale" e nel caso di contratti di apprendistato i posti coperti dai dipendenti delle imprese o da tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato.*
16. *Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato*
17. *L'attivazione di un ciclo di dottorato è subordinata al finanziamento di un numero medio di almeno sei borse per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore quattro.*

TASSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI

1. *L'importo delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio vengono deliberati, per ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, e vengono indicati nel bando di concorso.*
2. *Sono esonerati dal pagamento dei suddetti contributi tutti i titolari di borsa di studio. Sono esonerati esclusivamente dal pagamento dei contributi i cittadini extra-comunitari iscritti in soprannumero.*

ART. 17

SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. *Ogni ciclo di corsi di dottorato ha una durata di tre anni.*
2. *I corsi di dottorato di ricerca hanno inizio con l'avvio dell'anno accademico previsto per il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.*
3. *Il programma delle attività, le modalità di frequenza al corso vengono stabilite nella proposta di attivazione del corso.*
4. *Le Università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale lo svolgimento del corso viene disciplinato dal relativo atto convenzionale.*
5. *Coloro che sono già in possesso di titolo di dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.*
6. *All'inizio del corso è assegnato ad ogni dottorando un tutore che può essere o un docente o un esperto esterno.*

ART. 18

TRASFERIMENTI DI DOTTORANDI DA ALTRE UNIVERSITÀ

1. *I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Dottorato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" alle seguenti condizioni:*
 - a) *che esista fra il corso frequentato sino alla richiesta di trasferimento corrispondente Corso di Dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ;*
 - b) *che il dottorando documenti di aver superato con profitto il primo anno di dottorato nell'Università di provenienza e che tale primo anno venga riconosciuto dal Collegio dei Docenti interessato, come equivalente a quello svolto dal Dottorato dell'Università Parthenope per l'accesso al secondo anno;*
 - c) *che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato.*
2. *Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il Dottorato ricevente.*

ART. 19

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. *L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45. Compete al collegio docenti, per i dottorandi senza borsa, autorizzare o meno il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Compete, altresì, al collegio docenti, per i dottorandi con borsa, autorizzare o meno il dottorando allo svolgimento di eventuali attività retribuite che devono, in ogni caso, essere limitate esclusivamente a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.*

2. *I dottorandi devono chiedere la sospensione obbligatoria dal corso nel caso di maternità/paternità (Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007). Il Collegio dei docenti prende atto di tale sospensione.*
3. *Nel caso in cui i dottorandi in maternità/paternità fruiscono della borsa di studio, quest'ultima viene sospesa nel periodo sopra descritto. In tale periodo, il dottorando/a deve consegnare all'INPS apposita domanda relativa all'indennità di maternità/paternità.*
4. *Tale domanda può essere presentata se nei dodici mesi precedenti i due mesi prima del parto siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta.*
5. *Le mensilità della borsa di studio non percepite vengono erogate al dottorando/a previa attestazione del recupero di tale periodo solo per la restante parte non coperta dall'INPS.*
6. *La sospensione diversa da quella obbligatoria, previo parere favorevole del collegio docenti, viene concessa o meno dal Rettore su delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo.*
7. *La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi*
8. *Terminato il periodo di sospensione, il collegio docenti attesta la ripresa della frequenza del corso.*
9. *La conclusione del corso di dottorato viene differito in misura uguale al periodo di sospensione usufruito dal/la dottorando/a.*
10. *Dopo l'ammissione all'esame finale da parte dei valutatori e nel caso in cui la data di quest'ultimo sia antecedente al differimento di cui al precedente comma, entro i sei mesi successivi, il Rettore può su richiesta del collegio docenti, istituire una commissione valutatrice specifica per l'espletamento dello stesso.*
11. *Nel caso in cui tale differimento sia superiore ai sei mesi di cui innanzi il/la dottorando/a sostiene l'esame finale con il ciclo successivo.*
12. *Il dottorando può svolgere parte della sua attività all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi previo parere favorevole del collegio docenti.*
13. *Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti propone con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione.*
14. *I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.*
15. *I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano le aree prevalenti di ricerca comprensive dei settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica, e propongono alla struttura didattica competente l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti.*
16. *Le strutture didattiche competenti definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.*
17. *Il dottorando deve presentare entro 15 giorni dalla fine di ogni anno accademico, una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta al Collegio dei Docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso.*
18. *Il collegio docenti, al termine di ogni anno accademico e non oltre i 5 giorni successivi, relaziona a sua volta al Rettore, per i provvedimenti di competenza, con delibera motivata l'ammissione o meno all'anno successivo.*

19. Nel caso di risultati insufficienti, la non ammissione deve essere formalizzata con un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

20. Il dottorando entro 15 giorni dalla fine dell'ultimo anno di corso, oltre alla relazione scritta, presenta al collegio docenti la tesi redatta in italiano o inglese, anche in formato elettronico, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, ovvero in un'altra lingua approvata dal collegio stesso. Le procedure relative all'esame finale sono disciplinate dal successivo articolo 21.

21. I dottorandi iscritti al corso di dottorato, su designazione collegio docenti vengono invitati a partecipare alle riunioni del collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Il loro voto è consultivo.

22. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato e non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, italiane e/o straniere.

23. E' consentita la frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato di ricerca dello stesso Ateneo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione. Tale fattispecie consente la riduzione del corso di dottorato a due anni se vengono rispettati i seguenti criteri:

- lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
- il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
- nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

ART.20

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce i dottorandi, nello svolgimento delle attività didattiche, contro il rischio assicurativo derivante da responsabilità civile verso terzi. Rimane, invece, ad esclusivo carico degli stessi provvedere all'accensione di un'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle suddette attività didattiche.

ART. 21

AMMISSIONE ALL' ESAME FINALE

1. Il collegio docenti propone al Rettore per i provvedimenti di competenza, entro il 10 novembre dell'ultimo anno di corso del dottorato, i nominativi di tre valutatori per curriculum di cui almeno due devono essere docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.

2. I valutatori entro un mese dal ricevimento delle tesi da parte dei dottorandi devono esprimere un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

3. Dopo tale nomina ed entro il 15 novembre dell'ultimo anno di corso, il dottorando presenta a quest'ultimi la tesi di dottorato per la dovuta valutazione.

4. Le modalità della discussione pubblica della tesi e la composizione della Commissione per l'esame finale sono disciplinate dal successivo art.22.

ART. 22

COMMISSIONE E PROVA FINALE

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita al comma successivo.

2. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca (abbrev. "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.") è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno due membri effettivi e supplenti devono essere professori appartenenti a università, anche straniere e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti individuati dal Collegio dei Docenti.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione per l'esame finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. L' ammissione alla discussione pubblica della tesi corredata dal giudizio analitico da parte dei valutatori redatta entro il 15 dicembre e deve essere trasmessa, per via telematica, entro il 20 dicembre al Collegio dei Docenti.

6. Entro il 10 gennaio, il Collegio docenti propone i nominativi dei membri effettivi della commissione nonché dei supplenti.

7. La Commissione, nominata con decreto rettorale, deve concludere i lavori improrogabilmente entro novanta giorni dalla nomina; decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.

8. Il Presidente della Commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.

9. Nel caso in cui un componente effettivo, con adeguata motivazione comunichi al Rettore di non poter effettuare e/o proseguire i lavori della commissione esso viene automaticamente sostituito con il primo nell'elenco dei membri supplenti.

10. Le Commissioni comunicano all'ufficio competente data, ora e luogo degli esami finali almeno 30 giorni prima dallo svolgimento di quest'ultimo per la convocazione dei candidati che viene pubblicata esclusivamente sul sito di Ateneo nella sezione dedicata. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Ateneo. Le tesi saranno recapitate ai componenti delle commissioni a cura dei candidati da esaminare, unitamente al giudizio analitico sulla tesi rilasciato dai valutatori

11. Al termine dei lavori la Commissione con motivato giudizio scritto collegiale approva o respinge la tesi. Con voto unanime la commissione ha la facoltà di attribuire la lode alla tesi in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

ART. 23

CO-TUTELA DI TESI

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" può stipulare accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e di un docente dell'Università partecipante.

2. Lo svolgimento di tesi in co-tutela è attivato mediante apposita convenzione, proposta dal Collegio Docenti dei due dottorati che intendono realizzare tale obiettivo, e stipulata tra i due Rettori delle Università di riferimento.

3. La convenzione dovrà conformarsi alle seguenti disposizioni:

- l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
- la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con

propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;

- il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

- l'esame finale consiste nella discussione della tesi, redatta anche nella lingua dell'Università partecipante, davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi;

- ognuna delle due Istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca(abbrev. "Dott.ric" ovvero "Ph.D.") o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;

- la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;

- gli oneri finanziari a carico di ciascuna sede connessi alla mobilità del dottorando.

4. La co-tutela di tesi di dottorato è attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.

5. Il titolo di dottore di ricerca verrà completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di...".

6. L'ammissione all'esame finale è disciplinata dall'art.21 del presente regolamento

ART.24

CONFERIMENTO DEL TITOLO E DEPOSITO TESI

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata se richiesta la relativa certificazione.

3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo, che ne garantirà la conservazione.

4. La tesi in formato elettronico e la relativa dichiarazione e/ o autorizzazione alla consultabilità o meno da parte del dottorando deve essere depositata all'ufficio competente almeno 30 giorni prima della discussione della stessa.

5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università, o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

6. Le tesi inoltre verranno secondo la normativa vigente depositate presso le biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma.

7. Nel caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono essere previste specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

ART. 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

1. I dottorati che saranno attivati nell'a.a. 2013/2014 dovranno essere preventivamente valutati dal nucleo di valutazione dell'Ateneo. Il parere positivo del Nucleo, con riferimento al rispetto dei criteri di cui all'art.4 del DM 45/2013 e del presente regolamento, rappresenta una condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dei corsi di dottorato. A seguito di tale parere, il Rettore provvederà all'emanazione del bando.

2. Per i dottorati attivati nell'a.a. 2013/2014, il Rettore potrà autorizzare, su richiesta del collegio dei docenti, un avvio delle attività successivo al 1° novembre.

3. Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo dall'art. 4 della Legge n. 210 del 3.7.98 e dall'art.19 della legge 240/2010 nonché dal D.M. n 45 dell'8 febbraio 2013